



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

*L'Assessora*

Al Consiglio Regionale della Puglia  
V Commissione Consiliare Permanente  
[commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it](mailto:commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it)

Oggetto: "clausola valutativa" - articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 19  
(Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi). Riscontro

In relazione alla nota prot. n. 03702 del 14/03/2023 e successiva nota n. 08315 del  
08/06/2023 di cui all'oggetto, si trasmette, in allegato, relazione giunta dalla sezione  
competente.

*Cordiali saluti*

*L'Assessora*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Via G. gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 5402184

mail: [assessore.trasporti.mobilita@regione.puglia.it](mailto:assessore.trasporti.mobilita@regione.puglia.it); [segreteria.mobilita@regione.puglia.it](mailto:segreteria.mobilita@regione.puglia.it)



## **RELAZIONE**

**Oggetto: "Clausola valutativa" – Art. 4 della L.R. 7 luglio 2020 n. 19 (Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi)**

In via preliminare, appare opportuno segnalare che la L.R. n. 19 del 07/07/2020, *"Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi"*, si contraddistingue per uno spiccato contenuto urbanistico, implicando conseguentemente competenze urbanistiche, atteso che l'art. 2 comma 2 della succitata legge recita testualmente *«i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3 per cento dell'intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale»*.

Dunque, il succitato articolo prevede che l'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (*car sharing elettrico*) sia inquadrato *"in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti"*.

A maggior chiarimento di quanto sopra si rappresenta che gli iter formativi degli strumenti di pianificazione comunale (nello specifico PUG e PUE) sono dettagliatamente descritti agli articoli 11 e 16 della L.R. n. 20 del 27/07/2020, avente ad oggetto *"Norme generali sul governo del territorio"*, ove si prevede il rilascio di pareri e/o prescrizioni da parte dei competenti organi regionali solo in sede di conferenza dei servizi, convocata dai soggetti interessati ove ricorrano le condizioni previste dalle citate norme.

Ne consegue che, ove l'Assessorato non venga interessato nel procedimento di formazione o di adeguamento degli strumenti di urbanistici generali e di programmazione territoriale richiamati all'art. 2 comma 2 della Legge regionale in argomento, risulti sostanzialmente impossibile procedere alla definizione delle specifiche tecniche indicate dall'art. 1 comma 3 della L.R. 19/2020.

Peraltro, l'art. 3 comma 1 della su richiamata Legge regionale, stabilisce che i Comuni *«[...] possono provvedere, attraverso appositi avvisi pubblici, alla attivazione, anche in via sperimentale, del servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari dell'erogazione del servizio. I comuni possono definire criteri preferenziali di valutazione delle proposte progettuali che prevedono:*

- a) la possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli privati purché registrati al servizio;*
- b) l'utilizzo delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless cittadina gratuita;*
- c) la realizzazione presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori;*
- d) l'accesso, presso i punti di ricarica, a servizi di informazione turistica e culturale»*.

La richiamata norma, tuttavia, non prevede alcun obbligo in capo agli stessi Comuni di comunicare a questo Assessorato eventuali provvedimenti in tal senso, ciò comportando, inevitabilmente, un evidente disallineamento di dati ed informazioni che hanno come logica conseguenza la concreta impossibilità di relazionare sullo *«[...] stato di adeguamento da parte dei comuni degli strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni di cui all'articolo 2 della legge»*, va da sé che per le medesime ragioni non vi sono i presupposti per relazionare sugli altri punti.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ**

**SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

In conclusione, la legge de qua implica prevalentemente competenze urbanistiche. Pertanto, questo Assessorato non detiene i documenti relativi agli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti dei Comuni, né tantomeno in virtù della Legge in argomento gli stessi sono obbligati alla relativa trasmissione.

Ad ogni buon conto da informazioni attinte presso il competente Assessorato all'Urbanistica, è emerso che dal luglio 2020 al luglio 2022 sono stati approvati N. 2 Piani Urbanistici Generali, rispettivamente dai Comuni di Francavilla Fontana e Massafra, che non hanno atteso alle previsioni di cui all'art. 2 della Legge de qua.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: [sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it)